

Comune di Pistoia

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno

Approvato con:

Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 15/01/2018

Modificato con:

Delibera del Consiglio Comunale n. 106 del 12/12/2022

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta
- Art. 3 – Soggetto passivo e responsabile del pagamento
- Art. 4 – Misura dell'imposta
- Art. 5 – Esenzioni e agevolazioni
- Art. 6 – Versamento dell'imposta
- Art. 7 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e degli
intermediari immobiliari
- Art. 8 – Controllo e accertamento dell'imposta
- Art. 9 – Sanzioni
- Art. 10 – Riscossione coattiva
- Art. 11 – Rimborsi
- Art. 12 – Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 come modificato dall'art. 180, comma 3 D.L. n. 34 del 19/5/2020, convertito in L. 17/7/2020 n. 77 e s.m.i., disciplinata dal presente regolamento nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997.
2. Oltre a dettagliare quanto già previsto dalla legge in materia di fattispecie imponibili, soggetti passivi e imposta massima applicabile, il regolamento stabilisce i criteri di gradualità dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e degli intermediari immobiliari, le modalità di controllo effettuate dal Comune, l'applicazione e la misura delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, manutenzione, promozione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° luglio 2018.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Pistoia fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi. Si intendono per strutture ricettive, a titolo esemplificativo e non esaustivo le strutture alberghiere, agriturismi, affittacamere, locazioni turistiche professionali e non professionali, bed & breakfast, case e appartamenti per le vacanze, residenze d'epoca, campeggi, etc., come definite dalla Legge Regionale della Toscana 20/12/2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 ubicati nel comune di Pistoia.
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima dei 5 pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.

4. In caso di ripetuti e sistematici pernottamenti effettuati all'interno dello stesso mese solare, l'imposta si applica limitatamente ai primi 5 pernottamenti.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile del pagamento

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 comma 2 e non è residente nel Comune di Pistoia.
2. Non rientrano tra i soggetti passivi d'imposta coloro che sono stati alloggiati nelle strutture ricettive dallo stesso Comune di Pistoia o da altri soggetti pubblici nell'ambito della propria attività istituzionale per far fronte a situazioni di emergenza sociale, configurandosi la fattispecie come modalità di intervento istituzionale di tipo socio-assistenziale.
3. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno nei confronti del Comune con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
4. Ai fini del presente regolamento, per gestore della struttura ricettiva si intende l'esercente di attività ricettive nelle strutture di cui al comma 2 art. 2, oppure il titolare della struttura laddove vi sia una gestione non imprenditoriale.
5. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, relativi agli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno nei confronti del Comune con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale entro i termini di Legge.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime (es. stelle per gli alberghi, girasoli per gli agriturismi etc.) e quindi del valore economico/prezzo del soggiorno.

Articolo 5

Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche o private del territorio comunale, fino a un massimo di due accompagnatori per ogni paziente;
 - c) i soggetti che effettuino essi stessi cure ospedaliere o terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
 - d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati;
 - e) gli appartenenti alle forze di Polizia statali e locali, Carabinieri, corpo dei Vigili del fuoco, Guardia di finanza, Protezione Civile ed enti equiparati soggiornanti per esigenze di servizio.
 - f) Gli ospiti non autosufficienti, con idonea certificazione medica ed i loro rispettivi accompagnatori, nel numero di uno per quelli maggiorenni, due per coloro che sono minorenni.
 - g) I gruppi di studenti che soggiornano in occasione di una gita scolastica ed i rispettivi accompagnatori, sono tenuti al pagamento del 50% dell'imposta.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'art. 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'art. 1 comma 161 del D.Lgs. 296/2006 che fissa in 5 anni il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Pistoia delle somme dovute a titolo di imposta di

soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, e precisamente con le seguenti modalità:

- a) entro il 15 (quindici) aprile, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo;
 - b) entro il 15 (quindici) luglio, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di aprile, maggio e giugno;
 - c) entro il 15 (quindici) ottobre, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di luglio, agosto e settembre;
 - d) entro il 15 (quindici) gennaio, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
4. Il versamento delle somme di cui al comma 2 può avvenire nelle seguenti forme:
- a) pagamento elettronico PagoPA
 - b) mediante versamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
 - c) mediante bonifico bancario per i versamenti effettuati dall'estero

specificando nella causale il trimestre al quale si riferisce il versamento.

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e degli intermediari immobiliari

1. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, dell'entità e delle esenzioni, mediante indicazione in appositi spazi ben visibili, attraverso materiale informativo nonché tramite pagine web.
2. Il gestore è tenuto a richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante.
3. Il gestore della struttura ricettiva presenta la dichiarazione relativa ai dati della struttura e ai versamenti effettuati al Comune, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
4. Entro gli stessi termini previsti dall'art. 6 per i versamenti, il gestore della struttura ricettiva presenta una comunicazione relativa alle somme versate, il numero dei pernottamenti

imponibili nel periodo considerato, il numero delle esenzioni, gli estremi del versamento effettuato nonché ulteriori informazioni utili ai fini del corretto riscontro dell'attività svolta e dell'imposta riversata.

5. La comunicazione deve essere comunque presentata telematicamente anche in caso di assenza di pernottamenti. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire comunicazioni distinte per ogni struttura.
6. In caso di soggiorno ricadente su trimestri diversi, l'imposta viene versata nel trimestre in cui viene riscossa dall'ospite. Quindi, ad esempio, nel caso di un soggiorno dal 30/9 al 2/10, l'imposta sarà riversata al Comune interamente nel trimestre ottobre-dicembre mentre i pernottamenti verranno correttamente registrati nei due mesi.
7. La comunicazione di cui al comma 4 viene inviata al Servizio Entrate esclusivamente in modalità telematica mediante l'utilizzo del portale telematico messo a disposizione. Eccezionalmente, in caso di impossibilità oggettiva della presentazione in via telematica, essa può essere presentata su supporto cartaceo avente le stesse caratteristiche.
8. I nuovi gestori, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente presentare all'ufficio del Turismo la richiesta di registrazione sull'apposito portale messo a disposizione dal comune di Pistoia richiedendo le credenziali di accesso necessarie per la presentazione delle comunicazioni degli importi riscossi di cui al comma 4.
9. Il gestore della struttura ricettiva, al fine di rendere possibili i controlli contabili da parte dell'Amministrazione comunale, ha l'obbligo di conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno (attestazioni per esenzioni, documenti contabili dei versamenti effettuati, ricevute rilasciate al soggiornante ai fini dell'imposta di soggiorno, etc.)
10. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o corrispettivi ovvero intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono tenuti agli adempimenti di cui all'art. 6 e al presente articolo.

Articolo 8

Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo sull'applicazione e sul versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulla

presentazione della dichiarazione annuale e delle comunicazioni trimestrali di cui al precedente art. 7.

2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della L. 296 del 27/12/2006 e nell'art. 1, commi 792 e seguenti della L. 160 del 27/12/2019.
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. In caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata con accertamento induttivo eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione comunale e/o presso la struttura ricettiva mediante il Corpo di Polizia Municipale. Ai fini della determinazione dell'imposta evasa l'ufficio potrà assumere quali parametri di riferimento il numero di posti letto della struttura e la percentuale di saturazione di strutture similari presenti sul territorio comunale nel periodo considerato.
4. I gestori delle strutture ricettive, nonché gli intermediari immobiliari/gestori di portali telematici, sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti relativi all'imposta applicata e ai versamenti effettuati al Comune, nonché a rispondere entro i termini assegnati ad eventuali richieste specifiche e questionari inviati dagli uffici comunali preposti alla gestione dell'imposta di soggiorno.

Articolo 9

Sanzioni

1. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, così come previsto dall'art. 4 comma 1-ter del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 e dall'art. 4, comma 5-ter del D.L. 24/4/2017 n. 50. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7 comma 3, si applica la sanzione amministrativa pari al centocinquanta per cento dell'importo non versato, così come previsto dall'art. 4 comma 1-ter del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 e dall'art. 4, comma 5-ter del D.L. 24/4/2017 n. 50.
3. In caso di infedele dichiarazione di cui all'art. 7 comma 3, si applica la sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'importo non versato, così come previsto dall'art. 4 comma 1-ter del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 e dall'art. 4, comma 5-ter del D.L. 24/4/2017 n. 50.

4. Per qualsiasi violazione al presente regolamento, tra cui l'omessa, incompleta, infedele o tardiva comunicazione entro i termini di scadenza, di cui all'art. 7, comma 4, il parziale o mancato riversamento delle somme di cui all'art. 6, si applica, a carico del gestore della struttura ricettiva, nonché degli intermediari immobiliari/gestori di portali telematici, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 **Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 **Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Articolo 12 **Entrata in vigore**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater del D.L. n. 201 del 6/12/2011 così come modificato dal D.L. n. 34 del 30/4/2019, il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente Regolamento sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.